



COMUNE DI
CHIARAVALLE CENTRALE

DELIBERAZIONE N. 43

DATA 29/09/2017

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali con annesso regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di piano

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15.30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale alle ore 15,35 risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N.	COGNOME E NOME	Pres (si/no)	N.	COGNOME E NOME	Pres. (si o no)
1.	SAVIO DOMENICO DONATO	NO	11	MAIDA GIUSEPPE	SI
2.	RIZZO ROSARIA GIUSEPPINA	SI	12	MALTESE FRANCESCO	SI
3.	CORRADO GIANFRANCO	SI	13	TINO GREGORIO	SI
4.	DONATO LIBERATA	SI			
5.	FERA ELISA	SI			
6.	FERA MARIA STEFANIA	SI			
7.	FOTI CLAUDIO	NO			
8.	GARIERI SERGIO	SI			
9.	SANTORO BRUNO ANTONIO	SI			
10.	NERI EMANUELA	SI			

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 il Vice Sindaco in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, stante l'assenza del Sindaco.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Avv. Simona Provenzano, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.

Prima della discussione del punto 2 ODG alle ore 15.50 entra il Consigliere Foti ed alle ore 15,52 abbandonano l'aula in segno di protesta i Consiglieri Maida, Neri, Maltese e Tino.

Presenti n.7- Assenti n. 6 (Donato Domenico Savio, Foti, Neri, Maltese, Maida e Tino)

Il Vice Sindaco invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n. 03 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'art.1 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", recita "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia";
- ✓ l'art.19 sancisce che i Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all'art.8 comma 3, lett a) a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedano, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art.4, ad attivare interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Sociale Regionale e del Piano Sociale di Zona;
- ✓ l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- ✓ l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero ambito territoriale e un contenimento dei relativi costi;
- ✓ la legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. stabilisce l'obbligo di esercizio associato da parte dei Comuni in Ambiti Territoriali, obbligo rafforzato dalle disposizioni in materia di Fondo Unico di Ambito chiaramente dirette a garantire l'esercizio sostanziale e non solo formale – in forma associata delle funzioni in materia di interventi e servizi sociali, garantendo una reale disponibilità delle risorse in un unico centro di spesa;
- ✓ la predetta normativa diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il " Piano di Zona " quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio sanitari, con riferimento alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali, di definire nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare modelli adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;

Atteso che:

- ✓ la Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta n. 449 del 14/11/2016 recante "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*" ha fornito agli Ambiti socio assistenziali gli strumenti necessari per la definizione dell'assetto istituzionale e gestionale per l'associazionismo intercomunale,

adottando uno schema di regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Piano Sociale;

- ✓ la convergenza degli Ambiti Territoriali con i Distretti Sanitari, prevista dalla L.R. 23/2003 e s.m.i. rafforza ancora di più l'Ambito Territoriale come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;
- ✓ che è intenzione dei Comuni del Distretto socio assistenziale di Soverato, come rappresentati, realizzare ed assicurare, nel proprio Ambito territoriale, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strumentali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione, mediante:
 - l'approvazione di una convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali;
 - l'approvazione di un Regolamento per la composizione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- ✓ la citata L. R. 23/2003 ha, altresì, individuato i seguenti Comuni dai quali è composto l'Ambito di Soverato: Amaroni, Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, Sant'Andrea, Santa Caterina, San Sostene, San Vito, Satriano, Soverato, Squillace, Staletti, Torre Ruggiero, Valleflorita.

Viste le delibere di Giunta Regionale n. 79 del 2004 e n. 311 del 2013, relative alla individuazione degli Ambiti Territoriali Intercomunali per la pianificazione degli Interventi e Servizi;

Visto il Piano Regionale degli Interventi e Servizi Sociali della Regione Calabria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 06/08/2009;

Preso atto che:

- ✓ i Sindaci dell'Ambito territoriale di Soverato hanno condiviso la proposta di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali, ex art.30 del D. lgs. n. 267/00, unitamente al compendato Regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- ✓ i Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di compartecipazione obbligatoria per far fronte agli oneri derivanti dalla Convenzione e alla gestione associata dei servizi;
- ✓ le quote di compartecipazione dei comuni dell'Ambito sono definite annualmente in € 0,50 per abitante residente, con riferimento all'ultimo censimento generale della popolazione;

Rilevato:

- che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. e) DLgs 267/00;

- che la deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare corso alle disposizioni regionali in materia di riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Sentita la relazione del Responsabile del Settore Affari Generali

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

di recepire la premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto;

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali e socio-sanitari, finanziati con risorse dirette all'Ambito Territoriale di Soverato, composto da 17 articoli, con annesso Regolamento per la composizione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione;

Successivamente, con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 per dare corso alle disposizioni regionali previste dalla L. R. n. 23/2003.



COMUNE DI SOVERATO

(Provincia di Catanzaro)

Comune - Capofila Distretto Socio assistenziale n. 3

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

(ex art.30 D.Lgs.n.267/2000-I.r.n.23/2003)

PREMESSO che:

- la Regione Calabria, ha approvato la legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della legge n. 328 dell'8.11.2000
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano Sociale di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi socio - sanitari, con riferimento, in special modo alla capacità dei vari attori, sanitari, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;
- con la **Deliberazione G. R. n. 449 del 14/11/2016** la Giunta Regionale, ha approvato la Riorganizzazione dell'assetto Istituzionale del Sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali; Legge 8 novembre 2000 n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003 n. 23;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e che gli stessi le esercitano nei modi e nelle forme stabiliti dalla Legge;
- nella riunione della Conferenza dei Sindaci in data 29.6.2017 si è discusso della necessità di elaborare uno schema di convenzione nel quale si tenga conto delle forme associative già deliberate dai Comuni e della necessità di adeguare il testo convenzionale alla reale situazione dell'Ambito di Soverato, rinviando la riunione al 12.7.2017 e demandando al responsabile dell'Unione dei Comuni l'elaborazione di un testo convenzionale finalizzato a superare alcune difficoltà afferenti il coordinamento fra le forme associative già in atto;
- il Presidente dell'Unione, con nota protocollo n. 3288 del 5.7.2017, che si allega agli atti, comunicava ufficialmente al Capofila le considerazioni espresse nella riunione del 29.6.2017.
- Considerato che occorre prendere atto delle forme associative già poste in essere da alcuni comuni i quali in adesione all'obbligo stabilito al D.L. n.78/2010 convertito con Legge 122/2010 nel rispetto dell'art. 14 commi dal comma **28 "Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso**

convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.... La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa".

- Considerato che l'art. 14 al comma 29 stabilisce: *"I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa".*
- i Comuni, ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 23/2003 , sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- all'interno dell'ambito vi è una Unione di Comuni alla quale i Comuni che la compongono ne hanno conferito la funzione ai sensi della Legge 122/2010 e che pertanto occorre prendere atto che i comuni che ne hanno delegato la funzione alla stessa a mezzo di apposita convenzione che regola i rapporti fra Comune delegante e Unione, che a questo punto è titolare dell'esercizio della funzione dei servizi sociali;
- organizzare il servizio all'interno dell'ambito, riconoscendo la funzione del capofila, occorre regolamentare i rapporti fra l'Unione e il Comune Capofila attraverso apposita convenzione che può essere stipulata ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 il quale appositamente prevede : **2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.**
- *nel merito al divieto si è più volte espressa la Corte dei Conti da ultimo con la Delibera della Sezione Regionale della Puglia n. 36/PAR/2013, la quale concludendo stabilisce che: "L'effettiva attivazione delle varie funzioni da parte dell'unione determina l'impossibilità per il Comune di continuare a esercitare in forma singola ovvero per mezzo di convenzioni ex Art. 30 TUEL, stante il divieto posto dal comma 29 dell'art. 14 cit. La permanenza di un ente all'interno di una unione non consente allo stesso l'esercizio in forma singola o in convenzione delle funzioni già conferite all'Unione."*
- La Giunta Regionale con la Deliberazione n.210 del 22.6.2015 e 311 dell'11.9.2013 richiamata integralmente nella precedente, la quale espressamente prevede che : *"I Comuni appartenenti al distretto possono altresì decidere di costituirsi in sottoambiti sub distrettuali, cui destinare interventi e relative risorse, laddove, per ragioni logistico organizzative, oro-geografice, socio economiche ecc, tale scelta si riveli più razionale e coerente con una programmazione efficace ed efficiente degli interventi sul territorio."*
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che i Comuni di Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea, San Sostene, Davoli e Cardinale (Ricadenti nell'Unione dei Comuni del Versante Ionico cui hanno delegato anche la funzione dei Servizi Sociali), nonché i Comuni di Satriano e Montepaone hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari mediante delega all'Unione per come sopra specificato;
- che la delega all'Unione delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, legittima che la stessa deleghi a sua volta il Comune di Soverato che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti fra i quali rientra l'Unione che rappresenta i comuni del Sottoambito che ne hanno delegato ad essa la funzione, semplificando così la gestione delle funzioni amministrative del Capofila;
- risulta necessario costituire un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci formata dai Legali rappresentanti degli Enti titolari o Delegati per Convenzione;
- risulta necessario costituire un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano composto dai rappresentanti degli Enti delegati o da personale individuato fra i dipendenti degli Enti deleganti e del Comune Capo fila;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1-Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art.2-Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art.3-Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi e dalle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona;
 - o il coordinamento fra le forme associative già deliberate, sviluppate e consolidate dai comuni dell'Ambito ai sensi e per gli effetti della Legge n.122/2010 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 inerente l'obbligo di esercizio delle funzioni.

L'ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capo fila per il tramite dei seguenti organi: l'Assemblea dei Sindaci (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

L'Unione dei Comuni del Versante Ionico è responsabile, per i Comuni che ad essa hanno conferito o delegato la funzione, di tutti i procedimenti relativi ai servizi sociali degli stessi, compreso quelli non interessati dalla presente convenzione, e risponde al Comune Capofila di ogni provvedimento relativo al Piano di zona e ad ogni altro atto che sarà ad esso delegato dalla Conferenza dei Sindaci. L'organizzazione del Sottoambito dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, denominata Sottoambito, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 311 dell'11.9.2013 è inserita nel contesto funzionale dell'Ambito, si relaziona e si integra con l'organizzazione complessiva del Comune Capofila. Tutte le informazioni e i dati raccolti dall'Unione confluiranno nell'Ufficio di Piano per l'organizzazione complessiva del Comune Capofila.

Art.4-Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell'incremento della quota di risorse comunali da prevedere a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione;
- la trasparenza dei procedimenti adottati, delle spese sostenute e delle azioni relative alla gestione del Piano di Zona attraverso una analitica comunicazione dei procedimenti nelle forme previste dalla legge, con la massima semplificazione e diffusione (WEB - Social Network ecc.);
- la ricerca e l'aggiornamento permanente del personale finalizzati alla realizzazione del migliore sistema di organizzazione per il funzionamento dell'Ambito.

Art.5.-Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- d. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art.6-Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano sociale di zona, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.13 della Convenzione.

Art.7-Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Soverato quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale degli enti che sottoscrivono la presente convenzione ed ha la rappresentanza legale per i procedimenti oggetto della presente convenzione.

Le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona sono demandate all'Ufficio di Piano di cui all'art 10 della presente convenzione.

Il Comune Capofila riconosce le forme associative esistenti in ambito sub distrettuale conformi alla normativa vigente e utili a una razionalizzazione del funzionamento dell'Ambito.

Art.8-Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

1. adottare valida deliberazione di approvazione del Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito approvati dalla Conferenza dei Sindaci;
2. adottare valida deliberazione di approvazione dei Piani di intervento;
3. promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
4. adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi degli interventi previsti nel Piano di Zona;
5. garantire la gestione contabile dei fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, in conformità della normativa vigente;
6. adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
7. esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
8. verificare ed assicurare che l'attività gestionale dell'Ufficio di Piano e dal Servizio Finanziario sia conforme con le finalità di cui alla presente Convenzione;
9. provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci ;
10. rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona per i procedimenti relativi.
11. predisporre apposito spazio web per la comunicazione ai cittadini con riferimento ai procedimenti del Piano di Zona, adeguato alle norme sulla trasparenza;
12. Attuare politiche di decentramento che risultino efficaci per raggiungere la popolazione dei centri periferici dell'Ambito e facilitare l'accesso del cittadino utente ai servizi.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, per i procedimenti inerenti la presente convenzione.

Il Comune capofila per il tramite dell' Ufficio di Piano verbalizza e pubblica le sedute della Conferenza dei Sindaci, controlla e cura che l'Ufficio di piano esegua correttamente le disposizioni deliberate della stessa e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Art.9 - Coordinamento Istituzionale - La Conferenza dei Sindaci e dei Legali Rappresentanti

Per effetto del principio di separazione delle competenze è istituita la "Conferenza dei Sindaci o dei Legali Rappresentanti" per comodità definita Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo politico dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASP, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC.

Alla conferenza dei Sindaci spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci e dai legali rappresentanti o loro delegati (Consiglieri Comunali), cui i Comuni dell'Ambito hanno conferito la funzione dei Servizi Sociali. La delega deve avere la forma scritta e deve indicare il periodo di valenza. I Sindaci, Legali rappresentanti o loro delegati sono responsabili, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipa il Direttore del Distretto socio- sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione socio sanitaria.

Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni e senza diritto di voto, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è regolamentato, da un disciplinare approvato dalla Conferenza medesima. La conferenza dei Sindaci adotta gli atti che sono denominati Delibere della Conferenza dei Sindaci a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario individuato dal Sindaco del Comune Capofila anche nella stessa seduta. Le delibere adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per il Comune Capofila, il quale dovrà adottare ogni atto necessario a valenza esterna in conformità alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci. Le delibere della Conferenza dei Sindaci costituiscono direttiva vincolante per l'Ufficio di Piano di cui al successivo art. 10.

Compete alla Conferenza dei Sindaci l'adozione del Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Art.10-Ufficio di Piano

E' istituito l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Soverato denominato Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano è l'organo amministrativo che istruisce e adotta tutti i procedimenti amministrativi e contabili della programmazione deliberata dall'organo politico di cui all'art. 9 della presente convenzione, per la realizzazione del sistema integrato di welfare.

Compete all'Ufficio di Piano l'elaborazione annuale della previsione di spesa per il funzionamento dell'Ambito, nonché la comunicazione agli enti aderenti, delle quote da versare, nei tempi utili all'approvazione del relativo bilancio di previsione, quindi entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 11-Impegni e Oneri Finanziari

Gli enti convenzionati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Gli oneri finanziari saranno deliberati all'interno della Conferenza dei Sindaci e versati dai Comuni stessi entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Le quote di compartecipazione dei Comuni dell'Ambito sono definite annualmente in € 0,50 per abitante residente in base all'ultimo censimento generale della popolazione. Il mancato pagamento della quota provoca l'immediata sospensione del Comune.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli enti si obbligano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e a comunicarne l'impegno finanziario all'Ufficio di Piano del Comune Capofila.

Si impegnano inoltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei Piani di intervento territoriali.

Art.12 - Foro Giurisdizionale competente

Le parti sottoscrittrici del presente atto individuano, ai fini della definizione di controversie insorte per la esecuzione della convenzione, il foro di Catanzaro.

Art.13-Recesso

Ciascuno degli enti convenzionati può esercitare, prima della natura le scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere entro il 30 giugno.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art.14-Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli enti aderenti, con Deliberazione del proprio Consiglio Comunale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal primo gennaio successivo a quello in cui viene registrato il raggiungimento del quorum necessario allo scioglimento ovvero non prima del decorrere di sessanta giorni al raggiungimento del quorum.

Art. 15 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella Atti allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131;

Art.16- Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.17-Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ess. mm. ii.



COMUNE DI SOVERATO

(Provincia di Catanzaro)

Comune - Capofila Distretto Socio assistenziale n. 3

*(Comuni di : Amaroni – Argusto — Cenadi – Centrache –Chiaravalle—Gagliato – Gasperina –Girifalco -. –
Montauro — Olivadi _Palermi – Petrizzi – san Vito J — Soverato –Squillace –Staletti – Torre di Ruggero –
Vallefiorita e del Sottoambito dell'Unione dei Comuni del versante Ionico in rappresentanza dei Comuni di
: Guardavalle – Isca Sullo Ionio - Davoli - Badolato – Cardinale S. Andrea – s. Caterina – S. Sostene -
Satriano e Montepaone)*

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data _____ ,

INDICE

Art. 1	- <i>Istituzione dell'Ufficio di Piano</i>	pag.	3
Art. 2	- <i>Definizioni</i>	pag.	3
Art. 3	- <i>Sede dell'Ufficio di Piano</i>	pag.	3
Art. 4	- <i>Composizione dell'Ufficio di Piano</i>	pag.	3
Art. 5	- <i>Principi generali di organizzazione e funzionamento</i>	pag.	4
Art. 6	- <i>Consulenza legale, amministrativa ed economico-finanziaria</i>	pag.	4
Art. 7	- <i>Risorse strumentali e finanziarie</i>	pag.	4
Art. 8	- <i>Principio di leale collaborazione</i>	pag.	5
Art. 9	- <i>Funzioni dell'Ufficio di Piano</i>	pag.	5
Art. 10	- <i>Centro Affidi</i>	pag.	6
Art. 11	- <i>Responsabile dell'Ufficio di Piano</i>	pag.	6
Art. 12	- <i>Rapporti con la Conferenza dei Sindaci</i>	pag.	7
Art. 13	- <i>Rapporti con l'esterno</i>	pag.	7
Art. 14	- <i>Responsabilità</i>	pag.	7
Art. 15	- <i>Modifiche, integrazioni ed entrata in vigore del Regolamento</i>	pag.	7
Art. 16	- <i>Attività di vigilanza</i>	pag.	8

ART.1 - Istituzione dell'Ufficio di Piano

In esecuzione della Convenzione, sottoscritta in data 7 Agosto 2017 tra gli Enti membri dell'Ambito di Soverato per la gestione integrata dei servizi sociali, è istituito il nuovo Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale, a supporto della programmazione sociale di ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale dei Comuni di (Amaroni-Argusto-Badolato-Cardinale-Cenadi-Centrache-Chiaravalle-Davoli-Gagliato-Gasperina-Girifalco-Guardavalle-Isca-S.J-Montauro-Montepaone-Olivadi-Palermi-Petrizzi-S.Andrea-S.Caterina-S.Sotene-SanVitoJ.-Satriano-Soverato-Squillace-Staletti-Torre di Ruggero-Vallefiorita), ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n.23/2003. Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART.2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- 1) **Ufficio di Piano:** gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale, è finalizzata alla programmazione sociale, alla gestione amministrativa e contabile del sistema del welfare, all'attuazione del Piano Sociale di Zona su scala di ambito, anche attraverso la promozione di concreti percorsi partecipativi con i soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva che operano con continuità sul territorio di riferimento; lo scopo dell'Ufficio di Piano è di favorire l'azione di integrazione territoriale a livello istituzionale, gestionale, professionale e comunitaria.
- 2) **Responsabile** dell'Ufficio di Piano: è il soggetto con funzioni dirigenziali i cui atti hanno valenza esterna ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n.267/2000, che assolve, nell'Ufficio di Piano, alle funzioni di direzione e rappresentanza dell'ufficio stesso: rispetto alla Conferenza dei Sindaci, alla ASP di riferimento e al competente Assessorato/Dipartimento della Regione Calabria, nonché con i soggetti pubblici e privati che interagiscono nelle diverse fasi di formazione e di gestione del Piano Sociale di Zona, a livello regionale e locale.
- 3) **Regolamento** dell' Ufficio di Piano deve essere coerente con gli atti amministrativi precedentemente approvati (protocollo d'intesa, disciplinare di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, Accordo di Programma, Piano Sociale di Zona), nonché con gli indirizzi regionali emanati con la L.R. n. 23/2003 e con quanto regolamentato con la DGR di trasferimento delle funzioni amministrative agli ambiti.

ART.3- Sede dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila di Soverato, nei locali assegnati ai Servizi Sociali ubicati in Piazza Maria Ausiliatrice, 8 e può avvalersi di un Ufficio di Segreteria al servizio degli enti partecipanti. Al fine di favorire l'accesso al cittadino e facilitare una gestione più diretta e vicina ai cittadini dei comuni che sono in posizione più periferica, ai sensi degli articoli 4 e 5 della convenzione, l'Ufficio di Piano istituisce una sede decentrata nei locali dell'unione dei Comuni del Versante Ionico, titolare del Sottoambito dell'Unione cui i comuni

hanno conferito la funzione dei Servizi Sociali e si avvale del personale e dei locali dell'Unione e risponde all'ufficio di Piano di Soverato ed al Comune Capofila.

ART.4- Composizione dell'Ufficio di Piano

In attuazione del suddetto Accordo di Programma, fanno parte dell'Ufficio di Piano risorse umane dedicate per un tempo di lavoro adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni ed i compiti assegnati all'Ufficio stesso. Le risorse umane sono assegnate all'Ufficio di Piano con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila e previa intesa e relativa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito, nonché previo nulla osta delle altre Amministrazioni interessate e sono prioritariamente individuate tra il personale in servizio negli Enti dell'Ambito Territoriale, presso l'ASP di riferimento e tra il personale regionale posto in posizione di distacco funzionale presso l'Ambito stesso.

Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici per i quali dovranno essere individuate risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano vengono di seguito elencate, a titolo esemplificativo, ferma restando la necessità di adeguare il fabbisogno alla evoluzione del ruolo e delle competenze assegnate all'Ufficio stesso:

- a) programmazione e progettazione sociale;
- b) promozione e conduzione di percorsi partecipativi formalizzati;
- c) organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie richiamate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- d) integrazione sociosanitaria;
- e) programmazione finanziaria, gestione amministrativa, contabile ed economica; monitoraggio e rendicontazione;
- f) strumenti giuridico-amministrativi a sostegno dell'associazionismo intercomunale;
- g) gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti;
- h) ricerca sociale per l'analisi dei bisogni, della domanda e della offerta sociale, per la rilevazione della qualità, e analisi statistica;
- i) comunicazione sociale e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione.

Ai lavori dell'Ufficio di Piano, per quanto attiene la programmazione, il monitoraggio e la valutazione (a titolo esemplificativo punti a), b), c), d), e), partecipano anche i rappresentanti del Terzo Settore.

I rappresentanti del Terzo Settore che partecipano alle attività tecniche dell'ufficio di Piano sono convocati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano alle riunioni previste per il monitoraggio / valutazione della programmazione zonale bimestralmente ed ogni qual volta il Coordinatore lo ritenga opportuno.

Congiuntamente i rappresentanti possono proporre temi in discussione al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e al responsabile dell'ufficio di Piano.

Ciascun Ente dell'Ambito Territoriale provvede, mediante le note formule del comando o del distacco o dell'utilizzazione parziale disciplinata dal vigente CCNL, della categoria a predisporre ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio di Piano e che, comunque, dette risorse devono garantire la presenza di almeno di un giorno a tempo pieno alla settimana.

Nel distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica.

ART. 5- Principi generali di organizzazione e funzionamento

La composizione dell'Ufficio di Piano è tale da assicurarne la funzionalità operativa e la composizione multi professionale, deve essere flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiederà.

L'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. L'attività

gestionale viene svolta dall'Ufficio di Piano, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, nonché in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione enunciati dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

ART.6- Consulenza legale, amministrativa ed economico-finanziaria

L'Ufficio di Piano si avvale del supporto del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio di Ragioneria del Comune Capofila, dell'Unione dei Comuni e/o degli altri Enti dell'Ambito, secondo modalità e termini definiti dalla Conferenza dei Sindaci. Può avvalersi inoltre della collaborazione dei competenti Uffici regionali centrali o periferici al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa delle funzioni regionali trasferite.

ART.7- Risorse strumentali e finanziarie

Nelle forme e con le modalità stabilite nell'Accordo di Programma e nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona, è assicurata agli Uffici di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento. In ogni caso, per garantire il buon funzionamento dell'Ufficio, ciascun Comune si impegna a versare al Comune Capofila, entro il 31 ottobre di ogni anno, una quota individuale da stabilirsi in Conferenza dei Sindaci.

Il personale di cui all'art. 4 del presente Regolamento, svolgerà le proprie funzioni senza alcun onere accessorio e/o ulteriore, rispetto alla retribuzione già percepita in qualità di dipendente presso il proprio Comune di appartenenza o il proprio Ente di appartenenza, fatti salvi i rimborsi spese previsti per le missioni inerenti l'attività d'ufficio, che dovranno essere comunque formalmente documentati, nonché le spese per eventuali incarichi professionali per figure non disponibili nelle dotazioni organiche degli Enti partecipanti.

ART.8- Principio di leale collaborazione

Ogni componente dell'Ufficio di Piano e delle sue sedi decentrate collabora con tutti gli altri mettendo a disposizione del gruppo di lavoro le proprie capacità ed attitudini personali ed evitando una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale. L'Ufficio di Piano garantisce, inoltre, la massima collaborazione con gli altri Uffici dei Comuni, con gli Uffici dell'ASP dell'Ambito Territoriale e con quelli del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

ART.9- Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, quale organismo tecnico-strumentale a livello di Ambito Territoriale, predispose il Piano Sociale di Zona.

Il documento tecnico di avvio della programmazione territoriale del piano di zona da sottoporre alla approvazione della Conferenza dei sindaci dovrà prevedere:

- a. la dotazione territoriale dei servizi e delle attività territoriali con relativo assorbimento di risorse;
- b. la disamina degli obiettivi regionali e delle risorse economiche, strutturali, umane disponibili;
- c. l'evidenziazione di aree critiche nel sistema dei servizi;
- d. la proposta preliminare tecnica degli obiettivi di servizio territoriali articolati per settori e/o popolazioni;
- e. il cronogramma della formazione del piano di zona nelle sue diverse parti con l'indicazione delle principali fasi di consultazione con i soggetti pubblici e privati del territorio con i tempi di definizione del piano stesso fino all'approvazione finale da parte della Conferenza dei Sindaci;

L'Ufficio di Piano:

- a. predispose gli atti per l'organizzazione dei servizi ai sensi delle leggi regionali in materia e delle

normative statali di settore:

- b. provvede alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c. predispone i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare gli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d. organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione regionale;
- e. predispone tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f. sviluppa tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g. predispone un piano di monitoraggio e di valutazione delle attività e dei servizi attivi nell'ambito territoriale;
- h. formula proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- i. relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di avanzamento delle priorità previste., dei dati di monitoraggio delle attività e dei relativi costi, della valutazione degli esiti e del grado di soddisfazione dell'utenza;

Inoltre l'Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti attività:

- a. promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona con particolare riguardo ai soggetti del Terzo settore e alle loro articolazioni attraverso percorsi partecipativi formalizzati articolati anche per settori e/o popolazioni target;
- b. coinvolgimento in tutte le fasi di lavoro dei soggetti pubblici (A.S.P, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Centri di Giustizia minorile, Tribunali per i minorenni, Istituti scolastici, Organizzazioni Sindacali) e privati operanti nel campo delle politiche sociali;
- c. conferenza dei programmi e delle azioni degli Uffici Sociali territorialmente competenti;
- d. predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovra-comunale. incluse le attività di segreteria e di amministrazione, quali ad esempio quelli necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila - gestore del fondo complessivo dell'ambito - dell'obbligo di rendicontazione e quelli connessi alla selezione con procedure di evidenza pubblica dei soggetti attuatori degli interventi ed erogatori dei servizi previsti nei Piani di Zona; predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo);
- e. aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona nella progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e locali;
- f. svolgimento di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, etc.;
- g. definizione dei report di monitoraggio e gestione del software per raccolta dati;
- h. lettura dei bilanci comunali, definizione i indicatori per la traduzione delle voci di spesa in bilancio sociale;
- i. redazione del piano di comunicazione sociale.

L'ufficio di Piano decentrato del Sottoambito dell'Unione dei Comuni, oltre a svolgere le funzioni sopra elencate sotto il coordinamento e la direzione dell'Ufficio di Piano, realizza tutti i procedimenti residuali inclusi nella Funzione dei Servizi Sociali così come delegata dai Comuni, ed è titolare dei rapporti convenzionali stipulati con altri Enti per la gestione della funzione (Tribunali, UEPE, Coop, Enti No Profit ecc.)

ART. 10 - Centro Affidi

Nell'ambito dell'Ufficio di Piano del Comune capoluogo di provincia è previsto il Centro per gli affidi familiari. Ogni Centro Affidi sarà composto da uno psicologo, un pedagogo ed un assistente sociale espressione dei Gruppi Tecnici d'Ambito, un rappresentante, competente in materia di affido, segnalato dal Forum del Terzo Settore e un rappresentante, competente in materia di affido, segnalato dal Centro di Servizi per il Volontariato provinciale. Il coordinamento sarà affidato al dipendente pubblico, espressione dei Gruppi Tecnici d'Ambito, più anziano per servizio.

Il Centro Affidi, allocato presso l'Ufficio di Piano del Comune Capoluogo di Provincia, avrà il compito di:

- coordinare e monitorare gli interventi relativi agli affidi disposti nei propri ambiti territoriali;
- individuare le strategie condivise ed efficaci per l'attuazione di interventi di sensibilizzazione e di formazione;
- raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni provenienti dai vari ambiti distrettuali;
- istituire un Albo provinciale degli affidatari e dei minori affidati;
- predisporre una relazione annuale che illustri le attività svolte e le iniziative promosse sul territorio;
- gestire la Banca Dati Provinciale al fine di garantire la raccolta, la sintesi, l'invio dei dati derivanti dalle informazioni territoriali alle Amministrazioni Provinciali (art. 12, comma lett. a, L.R.23/03) e alla Coordinamento Regionale per l'Affidamento.

ART. 11- Responsabile dell'Ufficio di Piano

Le funzioni di Responsabile vengono svolte dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila o in caso di impedimento, revoca, o qualsiasi altro tipo di assenza, da altro funzionario avente le peculiarità necessarie a svolgere la funzione, individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

Ha, altresì, funzioni di rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, delle norme del presente regolamento, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;
- c. attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'Ufficio, assegnando loro, in dotazione, tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;
- d. dà esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci anche attraverso la costituzione di un ufficio di segreteria;
- e. assume l'onere, nei confronti della Conferenza dei Sindaci, di redigere mensilmente report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.
- f. dirige e adotta gli atti dell'Ufficio di Piano decentrato, e ne coordina l'attività in caso di conferimento di funzioni autonome da parte della Conferenza dei Sindaci, per come previsto all'art.4 del presente regolamento.

La durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio è di anni 3 (tre). Alla scadenza naturale dell'incarico, il Responsabile dell'Ufficio rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano può essere, in ogni momento, revocato dall'incarico, con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

ART.12- Rapporti con la Conferenza dei Sindaci

L'Ufficio di Piano, per assicurare la costante informazione sulla propria attività, trasmette periodicamente a tutti gli Enti che costituiscono la Conferenza dei Sindaci, copia dei provvedimenti assunti direttamente nonché quelli assunti dall'Ufficio di Piano del Sottoambito. Al fine di consentire alla Conferenza dei Sindaci l'esercizio della propria attività di controllo sul rispetto degli indirizzi generali assegnati e di predisposizione di quelli futuri, l'Ufficio di Piano, attraverso il suo Responsabile, sottopone alla Conferenza stessa apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, nei limiti delle proprie attribuzioni, può proporre alla Conferenza dei Sindaci l'adozione di ogni atto che reputi opportuno o necessario per il miglioramento della gestione dei servizi.

ART. 13- Rapporti con l'esterno

L'Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle istituzioni. A tal fine, l'Ufficio di Piano e quello decentrato;

- a. assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli utenti;
- b. favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed erogazione dei servizi;
- c. cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza;
- d. predispose pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti del Piano Sociale di Zona e le modalità per l'accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi.

ART.14- Responsabilità

Il Responsabile degli Uffici di Piano e l'intero personale dello stesso ufficio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti norme in materia.

ART. 15- Modifiche, integrazioni ed entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano entra in vigore appena approvato da parte della Conferenza dei Sindaci. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesse al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

ART. 16- Attività di vigilanza

Ai sensi della normativa vigente la Regione Calabria ha competenza in materia di programmazione, verifiche e controlli in materia di politiche sociali.



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

Via Salita Castello snc - Tel. 0967/91031 - Fax 0967/92211

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali con annesso regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di piano

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Chiaravalle Centrale, 20.09.2017



Il Responsabile del Settore Affari Generali

D.SSA ROSA MILLIRILLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Chiaravalle Centrale, 20.09.2017




Il Responsabile del Settore Finanziario

Reg. Vincenzo IOZZO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.F.
(Giuseppina Rosaria Rizzo)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Simona Provenzano)



PUBBLICAZIONE N. 11864


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 05 OTT, 2017 e rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2017

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale, 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Simona Provenzano)

